



COMUNE DI GONZAGA
PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI COMUNALI
IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI
PUBBLICI ESERCIZI

(aggiornamento conseguente a DGR n. 8/6495 del 23/01/2008)

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 in data 05/02/2009

SOMMARIO

- Art. 1 – Leggi e norme di riferimento
- Art. 2 - Durata di validità dei criteri
- Art. 3 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 4 – Attività escluse dalla L.R. n. 30/2003 e dalle presenti disposizioni
- Art. 5 – Domande di autorizzazione all’apertura e/o trasferimento – Partecipazione al procedimento
- Art. 6 – Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 – Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento degli esercizi
- Art. 8 – Autorizzazioni stagionali e temporanee
- Art. 9 – Cessazione dell’attività
- Art. 10 – Criteri comunali
- Art. 11 – Dotazione di parcheggi e soste veicolari
- Art. 12 – Ubicazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande
- Art. 13 – Impatto acustico e ambientale
- Art. 14 – Rilascio dell’autorizzazione
- Art. 15 – Diniego dell’autorizzazione
- Art. 16 - Revoca dell’autorizzazione
- Art. 17 – Divieto di somministrazione di superalcolici
- Art. 18 - Subingresso nell’attività di somministrazione
- Art. 19 – Orari degli esercizi di somministrazione
- Art. 20 – Esposizioni nell’esercizio
- Art. 21 – Attività accessorie
- Art. 22 – Disciplina dei piccoli trattenimenti
- Art. 23 – Sorvegliabilità dei locali
- Art. 24 – Attività di somministrazione in aree di servizio su strada urbana
- Art. 25 – Attività di somministrazione svolte da bed&breakfast
- Art. 26 – Attività di somministrazione svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici
- Art. 27 – Casi di fallimento dell’attività
- Art. 28 - Disposizioni sul consumo di bevande alcoliche
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 – Entrata in vigore
- Art. 31 – Rinvio dinamico

Art. 1

Leggi e norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge n. 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non espressamente regolamentate dalla L.R. n. 30/2003 e con essa incompatibili;
- dalla L.R. 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia 23/01/2008 n. 8/6495 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003", per quanto non in contrasto con le disposizioni statali contenute nella Legge 04/08/2006 n. 248 e nella Legge 10/10/1990 n. 287 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) ;
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e dal relativo regolamento di attuazione, e successive modificazioni;
- dalla L.R. 02/04/2007 n. 8 (disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie);
- dalla L.R. 02/02/2007 n. 1 e dalla D.G.R. Lombardia 02/04/2008 n. 8/6919;
- dal decreto del Direttore Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia n. 7812 in data 16/07/2008;
- dalla D.G.R. 03/12/2008 n. 8/8547;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale;

Art. 2

Durata di validità dei criteri

1. I presenti criteri hanno **validità quadriennale** decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione .

2. I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n° 30/2000.

Art. 3

Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti disposizioni normative si applicano esclusivamente per il rilascio dell'autorizzazione per:

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa;
- 2) il trasferimento di sede;
- 3) il subingresso nella titolarità;

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Tutte le attività di somministrazione esercitate come di seguito indicato, eccetto quelle relative alle lettere a) e b) che non sono soggette ad alcun adempimento, **si attivano a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP)**, ai sensi della L.R. n. 1/2007, della DGR 03/04/2007 n. 4502, della DGR 02/04/2008 n.8/6919 (comma 1, lett. f) del dispositivo), della DGR 03/12/2008 n. 8/8547 (comma 1, lett. a) del dispositivo):

- a) in residenze private non aperte al pubblico;
- b) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15;
- c) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago: in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione **sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento**. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia. **L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di intrattenimento;**
- d) negli esercizi collocati all'interno delle aree di **servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade urbane**, come disciplinati dal successivo art. 24, nonché sulle strade extraurbane principali, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi a ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) presso il domicilio del consumatore;
- g) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- h) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- i) relativamente alle attività di svolte in forma temporanea di cui all'art. 12 della L.R. n. 30/2003.

Art. 4

Attività escluse dalla L.R. n. 30/2003 e dalle presenti disposizioni

La L.R. n. 30/2003 ed i presenti criteri, non si applicano all'attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata:

- a) dagli esercizi disciplinati dalla Legge 29/03/2001 n. 135 (riforma alla legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. In tale ambito, l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è, comunque, subordinato al possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003;
- b) dagli agriturismo disciplinati dalla Legge 20/02/2006 n. 96 e dalla vigente normativa regionale in materia;
- c) dai circoli privati disciplinati dal D.P.R. 04/04/2001 n. 235.

Art. 5

Domande di autorizzazione all'apertura e/o trasferimento – Partecipazione al procedimento

1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere indirizzata o presentata allo Sportello Unico o all'Ufficio competente del comune. L'eventuale spedizione postale, deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Nella domanda, devono essere indicati i seguenti elementi:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- Ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente dell'esercizio;
- Superficie indicativa di somministrazione e di servizio. Qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.

Alla domanda, devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.F., tramite lo Sportello Unico o l'Ufficio competente comunale;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione al disposto del punto 9 dell'allegato A alla DGR 23/01/2008 n. 8/6495 ed al successivo dell'art. 11;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico, se dovuta in relazione a quanto disposto dal successivo art. 13;
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 02/04/2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'Ufficio comunale competente provvederà ad inviare all'Asl competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata, purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscrittenti. La condizione di possesso dei locali a titolo di proprietà, deve essere autodichiarata, indicando obbligatoriamente gli estremi catastali dell'immobile: foglio, mappale e subalterno (se esiste), oppure deve essere allegata copia del rogito notarile di acquisto.

3. La documentazione prevista dalle lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso obbligatoriamente **prima dell'inizio dell'attività, e / o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione**

comunale. L'avvio dell'attività resta subordinato al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8, della L.R. n. 30/2003.

4. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia del documento di identità, in corso di validità.

5. Lo Sportello Unico o l'Ufficio comunale competente, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, comunica al richiedente l'attestazione del ricevimento della domanda stessa e l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

6. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9, comma 7, della L.R. n. 30/2003 rimarrà sospeso.

7. Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune territorialmente competente, ed in quello sede dello Sportello unico associato, per la durata di 15 giorni.

Art. 6

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi del punto n° 6 degli Indirizzi Regionali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di :

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

2. Le denominazioni suindicate hanno validità ai soli fini di monitoraggio, pertanto, tale comunicazione non deve essere esposta, bensì va tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 in materia di apparecchi da gioco.

3. Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento. La comunicazione è dovuta anche in caso di subingresso.

4. Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione. Si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 7

Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento degli esercizi

1. Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno avere comunque superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione all'attività esercitata.

3. In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 24/12/2003 n. 30 (esercizi con attività congiunta di intrattenimento), si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e le zone casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata alla somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali: poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

4. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della

comunicazione. Conseguentemente, dovrà essere, altresì, presentata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2007, la DIAP che sarà trasmessa all'ASL competente da parte dello Sportello Unico o del competente Ufficio comunale.

5. Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche; in tal caso, comunque, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie, urbanistiche-edilizie e quelle relative all'occupazione del suolo pubblico.

6. Nella comunicazione di ampliamento il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

Art. 8 **Autorizzazioni stagionali e temporanee**

1. In occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, devono essere presentate **Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva (DIAP)**, aventi efficacia immediata, da redigere obbligatoriamente su apposita modulistica approvata dalla Regione Lombardia, per somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, come indicato al precedente art. 3, co. 2 lett. i). Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni che, comunque, non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

2. Le **DIAP** per attività temporanea di somministrazione possono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003 ed a condizione del rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie.

3. Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi per ciascun anno solare; esse sono soggette ad autorizzazione comunale al pari delle autorizzazioni permanenti. Le domande di rilascio dell'autorizzazione saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, la cui data è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata o, nel caso di consegna a mano, dal timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.

Art. 9 **Cessazione dell'attività**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione, sia per chiusura definitiva dell'esercizio sia a seguito di subingresso, deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale dell'autorizzazione.

Art. 10 **Criteria comunali**

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, all'interno del territorio comunale considerato nella sua interezza vengono individuate TRE zone di interesse AMBIENTALE, individuate **nelle allegare planimetrie** con il colore verde:

zona A Bondeno – Corte Matilde (parco pubblico)

zona B Palidano – Piazza Sordello (Giardino pubblico)

zona C Gonzaga – Zona piattaforma polivalente (parco Fiera Millenaria)

2. Considerata la natura e la destinazione urbanistica dei luoghi, da preservare sotto il profilo ambientale, ed al tempo stesso valutata l'opportunità di fornire un servizio funzionale ai frequentatori residenti e fluttuanti, all'interno delle zone medesime sopra citate potranno essere accettate **ESCLUSIVAMENTE** richieste di autorizzazione ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande in forma **STAGIONALE**, in ragione di n° 1 (una) autorizzazione per ciascuna zona .

3. Tenuto conto delle finalità di cui ai punti 12.4 e 12.5 dell'allegato A alla DGR 23/01/2008 n. 8/6495 di approvazione degli indirizzi generali regionali, aderendo allo spirito generale della L.R. 24/12/2003 n. 30 e nel rispetto del D.P.R. 13/12/1995, **NON** sono individuate sul territorio comunale **zone sature** dal punto di vista dell'offerta.

4. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non sono individuate sul territorio comunale altre zone di carattere ambientale, storico, archeologico e artistico-culturali tali da richiedere la previsione di particolari cautele e/o limitazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Escluso quanto previsto in relazione alle zone A , B e C sopra citate e posto il rispetto dei limiti di distanza di cui al successivo art. 12, **NON** sono stabiliti contingenti numerici per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; conseguentemente è liberalizzata l'attività suddetta nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Art. 11 **Dotazione di parcheggi e soste veicolari**

1. In attesa di approvazione da parte del Comune del "Piano dei servizi" di cui all'art. 9 della L.R. 11/03/2005 n. 12, sono stabilite dallo strumento urbanistico comunale e dai relativi piani attuativi le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi a parcheggio, indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei **nuovi insediamenti** di pubblici esercizi o a seguito di ampliamenti di quelli esistenti e per la loro corretta integrazione urbana.

2. Al fine di valorizzare il ruolo di aggregazione sociale svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivitalizzazione urbana, il Comune può, nei casi di esercizi esistenti privi di parcheggi propri, a richiesta degli interessati e salvo che non sussistano motivate ragioni ostative da

parte della Polizia Locale, disporre la rimozione, dopo le ore 18,30 degli eventuali vincoli alla sosta esistenti.

Art. 12

Ubicazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.
2. Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante è fissata una distanza, calcolata sul percorso pedonale più breve. di:
 - a) 80 mt. da luoghi destinati al culto
 - b) 200 mt. da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo
 - c) 150 mt da incroci viari pericolosi e/o rotonde.
3. Eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere in proprietà od in uso esclusivo idonei spazi o parcheggi privati così da non creare problemi di traffico e di viabilità. Tale idoneità, deve essere attestata dal Servizio di Polizia Locale, al fine del rilascio della deroga.
4. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.
5. L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

Art. 13

Impatto acustico e ambientale

1. Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002 e come indicato nel punto 2.3. del vigente regolamento acustico comunale. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dallo Sportello Unico o dal Comune all'ARPA competente per la relativa valutazione. In caso di parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione dell'impatto acustico, sia in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine adeguatamente fissato dal Comune.
2. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento, svago o altre attività comportanti disturbo alla quiete pubblica, con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/1995 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.
3. Per i locali ubicati nelle zone centrali del capoluogo e delle frazioni e nei complessi condominiali, che intendano svolgere anche attività di intrattenimento o svago e/o che svolgano

un'attività comunque comportante disturbo alla quiete pubblica, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

4. Nel caso di svolgimento di attività temporanea di intrattenimento o svago, per la quale si prevede di superare i limiti sonori consentiti dalla legge, deve essere acquisita l'autorizzazione in deroga prevista dal regolamento acustico comunale.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3 (*Tutela della salute dei non fumatori*).

Art. 14 **Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto della presente disciplina e della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda**. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale rigetto dell'istanza.

2. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente riferita ai locali in essa indicati. Tale autorizzazione abilita alla somministrazione degli alimenti e bevande (comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione), come risultanti o dall'autorizzazione sanitaria o dall'atto di registrazione che l'ASL competente rilascia a seguito di notifica dell'attività, nonché alle attività accessorie ed all'effettuazione di piccolo trattenimenti, di cui ai successivi artt. 21 e 22.

3. Gli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione, compresi prodotti dolciari confezionati, quali p.es. caramelle cioccolatini, gelati, chewing-gum, pastigliaggi vari (sia sfusi che confezionati), ecc.

Art. 15 **Diniego dell'autorizzazione**

1. Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato **entro 45 giorni** dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 16 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della Legge Regionale n° 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;

- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003 e nel successivo art. 18 del presente regolamento;

2. Costituiscono casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività, di cui alle precedenti lett. a), c) e d):

- 1) il ritardo da parte del comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- 2) Incolpevole ritardo, oggettivamente dimostrato, nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

Art. 17

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati temporaneamente nel corso di fiere o sagre e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Art. 18

Subingresso nell'attività di somministrazione

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

2. L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate;
- c) scrittura privata anche non autenticata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi

3. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo aver presentato al Comune specifica comunicazione, contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario, chi subentra può continuare l'attività del dante causa, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della suddetta L.R., per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito professionale. Resta fermo il fatto che il subentrante deve essere da subito in possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 5 della L.R. n. 30/2003. In caso contrario l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività.

Art. 19
Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 20
Esposizioni nell'esercizio

1. La L.R. n. 30/2003 ed i relativi indirizzi generali regionali stabiliscono, a tutela e garanzia dei consumatori, gli obblighi di esposizione a cui è soggetto l'esercente. Sono previste due distinte modalità di esposizioni, interna ed esterna, come di seguito indicato:

ESPOSIZIONE INTERNA AL LOCALE	ESPOSIZIONE ESTERNA AL LOCALE
Autorizzazioni o copie di denunce inizio attività munite della prova dell'avvenuta presentazione.	
Tabella dei prezzi praticati per alimenti e bevande	Menù (solo per gli esercizi di somministrazione di pasti di cui al punto 6, lettere a), b), c), e d) degli Indirizzi generali.
Tabella dei giochi proibiti	
Cartello indicante gli orari prescelti	Cartello indicante gli orari prescelti

2. I titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche (per esempio: pub, discoteche, bar e ristoranti muniti di specifica autorizzazione anche di attività musicali e di spettacoli dal vivo, concerti ed eventi assimilabili, ecc.) devono esporre all'entrata, all'interno ed all'uscita dei locali le tabelle previste dal D.L. n. 117/2007, conv. in L. n. 160/2007, ed approvate con decreto in data 30/07/2008 del Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali (G.U. n. 210 del 08/09/2008), come modificate con comunicato di tale Ministero pubblicato sulla GU n. 225 del 25-9-2008.

Art. 21 Attività accessorie

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, inquinamento acustico ed igienico-sanitarie, all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora, nonché allo svolgimento di giochi leciti (carte, biliardo, calcetto e simili).

2. Essa abilita, inoltre, all'installazione di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, nel rispetto del limite numerico e delle condizioni/prescrizioni stabiliti con D.M. 30/10/2003.

3. E' vietata l'installazione degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, nei seguenti casi:

- a) nelle aree poste all'esterno degli esercizi in cui possono essere installati;
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Art. 22 Disciplina dei piccoli trattenimenti

1. L'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande consente anche l'effettuazione anche di piccoli trattenimenti musicali, **con esclusione del ballo**, costituiti da:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti di cui al comma precedente, deve comunque avvenire in modo complementare rispetto all'attività di somministrazione, al fine di non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo ovvero nel rispetto delle condizioni successivamente indicate.

3. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle previste nel presente articolo, salvo che:

- a) l'esercente si munisca di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del TULPS;
- b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

4. Agli effetti del precedente comma 2, non configura attivazione di un locale di pubblico spettacolo, l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) afflusso di persone e capienza del locale chiuso

E' consentito un afflusso non superiore alle 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno delle sale al chiuso dell'esercizio di somministrazione. Tale limite non è applicabile qualora l'esercizio, per dimensioni, sia autorizzato, relativamente all'attività di somministrazione, per una capienza superiore.

b) utilizzo degli spazi interni

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi interni utilizzati per l'attività di somministrazione e non deve implicare la realizzazione di palchi (sono ammesse piccole pedane) o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie. Non è ammessa la destinazione, in tutto o in parte, degli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante realizzazione di apposite sale.

c) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alla precedente lett. a), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento.

d) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio.

e) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/2003, e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo.

f) Aree esterne

Le attività di spettacolo e trattenimento di cui al presente articolo, possono avvenire anche negli spazi esterni adiacenti l'esercizio di somministrazione sia che trattasi di suolo privato (di cui si ha disponibilità) sia che si tratti di suolo pubblico in concessione. In tal caso non si applica il limite relativo alle 100 persone, valido esclusivamente per le sale interne.

g) limiti alle attività di spettacolo e/o trattenimento e adempimenti

L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento, qualora comportino l'effettuazione di attività soggette alla disciplina in materia di inquinamento acustico, devono essere a tali fini appositamente autorizzate, se in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa di settore cui si fa esplicito rimando.

L'esercizio di attività di spettacolo e trattenimento non ricadenti nell'applicazione della disciplina in materia di inquinamento acustico, non sono soggette a particolari limiti diversi da quelli previsti per l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione. Qualora l'attività in questione avvenga all'aperto, negli spazi esterni disponibili, è obbligatoria una comunicazione preventiva all'ufficio comunale competente con anticipo di almeno 7 (sette) giorni rispetto all'evento in programma.

5. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto della caratteristiche e delle modalità di cui al presente articolo, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 16.02.1982, punto 83.

Tali attività, debbono ritenersi, altresì, escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo.

6. In materia di inquinamento acustico si richiama quanto previsto dal precedente art. 13; per tutto il resto è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

Art. 23 **Sorvegliabilità dei locali**

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

2. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso, purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 24 **Attività di somministrazione in aree di servizio su strada urbana**

1. E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita DIAP, così come indicato nel precedente art. 3, comma 2, lett. d).

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. dovrà rispettare, di norma, gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, salvo autorizzazioni specifiche appositamente rilasciate;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio, con eccezione delle eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto o dal gestore dell'impianto medesimo; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30 ;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione di DIAP, con allegata notifica ai fini della registrazione da parte della competente ASL, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 8/2007;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale .

3. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

4. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 25

Attività di somministrazione svolta da bed&breakfast

All'attività di somministrazione esercitata nei bed&breakfast, caratterizzata da servizi di ospitalità turistica ed esercitata da soggetti che offrono alloggio e pasti all'interno della loro abitazione, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30/2003 (possesso requisiti morali e professionali).

Art. 26

Attività di somministrazione svolte da parrocchie e da altri enti ecclesiastici

1. Sono da considerarsi compiti istituzionali delle parrocchie, oratori e comunità religiose, non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiose, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

2. Gli esercizi, il cui titolare è un'associazione che svolge attività di somministrazione di tipo oratoriano in ambito parrocchiale, non sono soggetti alla L.R. n. 30/200; tale attività è regolata dal D.P.R. 04.04.2001 n. 235 (somministrazione nei circoli privati).

3. L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite affitto d'azienda, purchè permanga il collegamento con l'attività istituzionale svolta dall'ente ecclesiastico.

4. I locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione, i cui titolari sono enti collettivi (p. es. parrocchie) sono soggetti all'art. 4 del D.M. 17.12.1992 n. 564 (sorvegliabilità) e, pertanto, devono essere ubicati all'interno della struttura sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno.

5. Alle attività di somministrazione svolte dagli oratori non si applicano gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 30/2003 (orari e chiusura degli esercizi), né i conseguenti indirizzi regionali.

Art. 27
Casi di Fallimento dell'attività

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

2. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

3. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

4. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

5. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 28
Disposizioni sul consumo di bevande alcoliche

1. I titolari ed i gestori dei locali dove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono attenersi, in generale alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117.

In particolare si richiama l'obbligo dell'esposizione delle tabelle informative sull'assunzione di alcol di cui al precedente art. 20, punto 2., e l'obbligo dell'interruzione della somministrazione della bevande alcoliche fissato nelle ore 02.00 di notte, precisando che l'inosservanza di tali disposizioni comporta la sanzione amministrativa della chiusura del locale.

2. I titolari ed i gestori dei pubblici esercizi di somministrazione, ai sensi dell'art. 689 del Codice Penale, hanno l'obbligo di non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 16 ed agli infermi di mente, ed ai sensi dell'art. 691 del C.P., a persone in manifesto stato di ubriachezza.

Art. 29
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punibili, in applicazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, della deliberazione – divenuta esecutiva – con la quale il Consiglio Comunale lo ha approvato.
2. Con la sua entrata in vigore, si intendono abrogate le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la normativa statale e regionale vigente.

Art. 31
Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di formali modificazioni del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.